



# COMUNE DI MENFI

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

## DISCIPLINARE D'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO EX ART.14 L.R. 26 AGOSTO 1992, N.7 e s.m.i.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci, del mese di Ottobre, in Menfi, presso la sede municipale di Piazza V. Emanuele III, Ufficio di Gabinetto del Sindaco,

**TRA**

Il Comune di Menfi, con sede legale in Menfi, Piazza V. Emanuele III, rappresentato dal Sindaco, Arch. Marilena Mauceri, - cod. fisc. del Comune 00233230846

**E**

Il Dott. Francesco Bondi, nato a Palermo, il 26/06/1982 e residente in Menfi in Via Mirabile, n. 111, codice fiscale BDNFNC82H26G273X

### **Premesso che:**

- con determina sindacale n. 23 del 10.10.2019, esecutiva come per legge, il Sindaco del Comune di Menfi ha conferito al Dott. Francesco Bondi, sopra generalizzato, l'incarico, a tempo determinato di esperto estraneo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., al fine di essere coadiuvato nell'espletamento delle attività di consulenza, programmazione di manifestazioni, eventi culturali e strategie di sviluppo, volte alla promozione del territorio, delle sue tradizioni, delle sue peculiarità e delle sue risorse locali;
- con la presente scrittura, non autenticata e da valere ad ogni effetto di legge, le parti intendono regolamentare il rapporto contrattuale discendente dall'incarico libero professionale, non costituente rapporto di pubblico impiego.

Ciò premesso, tra le parti

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **EFFICACIA OBBLIGATORIA DELLE PREMESSE**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

#### **Art. 2**

#### **OGGETTO DELL'INCARICO**

1. L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di esperto del Sindaco, ex art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., allo scopo di coadiuvare il Sindaco nello svolgimento delle attività connesse con le materie di propria competenza, nonché le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo tipicamente ascritte al ruolo dell'Organo di direzione politica, e come tali estranee allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo, attesa la rilevanza dell'apporto qualitativo ed altamente professionale reso dall'esperto sunnominato, per contribuire nell'attuazione del programma amministrativo e nella concretizzazione delle linee programmatiche tracciate.

2. L'esperto svolgerà la propria prestazione professionale, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del Sindaco, cui dovrà attenersi, che dovrà essere indirizzata, correlatamente alle funzioni e competenze sindacali, per attività di consulenza, programmazione di manifestazioni, direzione artistica di eventi culturali e strategie di sviluppo, volte alla promozione del territorio, delle sue tradizioni, delle sue peculiarità e delle sue risorse locali, tra cui la prestigiosa Manifestazione Inycon che si svolge ogni anno nel periodo di Giugno.

### **Art. 3**

#### **DILIGENZA E OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. L'esperto svolgerà l'incarico secondo le vigenti disposizioni, osservando gli obblighi e le disposizioni di legge, deontologiche e la massima diligenza e perizia, con propria organizzazione di mezzi e senza vincolo di subordinazione.

2. L'esperto, secondo il piano di lavoro di volta in volta concordato con il Sindaco, al fine di sviluppare ogni utile confronto con gli organi politici e burocratici del Comune su tutte le materie attinenti all'incarico conferito. Dovrà assicurare la sua presenza presso l'Ente ogni qualvolta lo richiederà il Sindaco.

3. L'esperto è tenuto, su richiesta verbale del Sindaco, a partecipare alle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale e ad assisterlo in ogni altro momento istituzionale, al fine di illustrare questioni rientranti nelle materie oggetto dell'incarico, nonché a partecipare ad incontri e riunioni su precuo incarico dell'organo monocratico.

4. L'esperto assume l'obbligo di relazionare al Sindaco sull'attività di programmazione e, comunque, di presentare sulla stessa dettagliata relazione/progetto, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 4, art. 14, L.R. n.7/1992.

5. L'esperto contrae, altresì, l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti riservati eventualmente esaminati per lo svolgimento della propria attività.

6. Il Comune di Menfi si impegna a fornire ogni supporto necessario al corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali idonee, che si rendessero necessarie per la conoscenza e l'approfondimento di ogni problematica connessa all'incarico, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### **Art. 4**

#### **DURATA DELL'INCARICO-REVOCA -RECESSO ANTICIPATO**

1. L'incarico di cui alla presente scrittura, che non costituisce rapporto di pubblico impiego e di diritto pubblico, avrà la durata di mesi sette, a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare. Lo stesso potrà essere espressamente confermato e prorogato, con separato e distinto provvedimento sindacale, sulla base delle necessità del Sindaco e la disponibilità dell'esperto, nonché sulla base della disponibilità finanziarie dell'Ente.

2. L'incarico de quo potrà essere revocato, in ogni momento, a giudizio discrezionale e motivato del Sindaco.

3. È facoltà del Comune, nella persona del Sindaco, mediante semplice e motivata comunicazione scritta, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, risolvere anticipatamente il rapporto nascente dal presente disciplinare.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale per volontà del professionista, quest'ultimo si impegna a darne immediata comunicazione scritta al Sindaco con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

5. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata applicabili in materia.



**Art.5**  
**COMPENSI**

1. Le parti concordano consensualmente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1341 del C.C., che, per l'espletamento dell'incarico de quo, il compenso mensile lordo, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, viene fissato in € 1.798,00(millesettecentonovantotto/00), senza null'altro dovere corrispondere, derogando, per esplicita volontà delle parti ed in ragione delle contenute disponibilità di bilancio, al compenso previsto dal comma 5 dell'art. 14 della L.r. n. 7/1992 e s.m.i.
2. Il compenso di cui al precedente comma sarà corrisposto in rate mensili, previa presentazione di apposito documento fiscalmente valido, per prestazione di lavoro autonomo.
3. Eventuali necessari trasferimenti fuori sede, legati all'incarico de quo, ed eventuali spese di missione (di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate) ad essi connessi, dovranno essere autorizzati dal Sindaco, mediante preventiva assunzione del necessario impegno di spesa da parte del Dirigente del Settore competente, ai fini del relativo rimborso con riconoscimento dei trattamenti di missione previsti dalla normativa vigente per il personale comunale appartenente alla qualifica dirigenziale, presentando adeguati titoli giustificativi delle spese.
4. L'esperto, Dott. Francesco Bondi, dichiara di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna il compenso stabilito e di cui al comma 1, forfetariamente e consensualmente pattuito, in deroga a qualsiasi norma e limite normativo, senza che nulla di più la stessa potrà pretendere, a titolo di compenso o a qualsivoglia titolo per le prestazioni svolte, né durante l'espletamento dell'incarico, perfezionato col presente provvedimento, né dopo la scadenza dello stesso, ritenendosi pienamente soddisfatto del suddetto compenso.

**Art. 6**  
**CONTROVERSIE**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, le stesse scelgono concordemente che il foro competente è quello di Sciacca (AG).
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a spese della parte che ne darà causa e, in ogni caso, sono a carico del professionista tutte le eventuali spese connesse al presente atto e le consequenziali, nonché le imposte e le tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

**Art.7**  
**NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Il presente disciplinare, ai sensi dell'art. 14, comma I, della citata L.r. n. 7/1992, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma configura un rapporto di incarico libero professionale, (prestazione di lavoro autonomo) e, pertanto, non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, coordinato, dipendente o di qualsiasi altra natura.

**Art.8**  
**ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:
  - il Comune di Menfi, nella persona del Sindaco e legale rappresentate, Arch. Marilena Mauceri, presso la Sede del Municipio, sita in Piazza V. Emanuele III – 92013 Menfi (AG);
  - l'esperto, Dott. Francesco Bondi, in Menfi, Via Mirabile, n. 111
2. In caso di cambiamento del superiore domicilio, l'esperto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'altra parte, tramite servizio postale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 9**

**DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'esperto, sotto la propria responsabilità, dichiara di non trovarsi in alcuna posizione personale e condizione funzionale incompatibile con il conferimento del presente incarico, di non ricoprire attualmente altri incarichi di identico tipo e di non trovarsi in alcuna delle cause ostantive previste dalla legge e, in particolare:

- a. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa antimafia;
- b. di non essere intervenuti nei propri confronti provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di non avere in corso procedure di tal genere;
- c. di non avere provvedimenti pendenti per i reati di cui all'art. 416 bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) e di non avere riportato condanne per taluno di essi;
- d. di non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e di tipo finanziario.

2. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione, da parte dell'esperto, delle condizioni e delle modalità di espletamento dello stesso.



**Art. 10**

**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Dott. Francesco Bondi, sopra meglio generalizzato, autorizza il Comune di Menfi al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione ad altri soggetti o Enti esclusivamente per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente disciplinare e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza disciplinati dal GDPR 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto

L'ESPERTO  
Dott. Francesco Bondi



IL SINDACO  
Arch. Marilena Mauceri

